



Decreto Rep. 2656/2015 Prot. n. 230541
Anno 2015 Tit. III Cl. 2 Fasc. 5

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio - Emanazione.

IL RETTORE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, relativo ad autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, così come modificato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 56, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l'adeguamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012 e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale del 16 luglio 2015 in cui è stato approvato il Regolamento didattico del Corso;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1. di approvare il Regolamento didattico del seguente Corso di studio raggruppato nella Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale:

- Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA (LM-14)
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)

dando atto che il Regolamento didattico del Corso di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2015/2016.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei propri allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nella pagina del Corso di studio;

art. 2. di dare atto che ogni Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;

art. 3. di incaricare il Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 19/08/2015

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Grassano



TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-14 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA fa riferimento al Dipartimento di STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL) ed è coordinato dalla Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso aggregato dei Corsi di laurea di Lettere, che comprende il Corso di laurea in "Lettere" e i Corsi di laurea magistrale in "Lettere classiche e storia antica", "Filologia moderna" e "Linguistica", di seguito indicato con CCLA.
E' un corso di laurea magistrale interateneo convenzionato con l'Università Stendhal di Grenoble 2 (Francia)
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea magistrale, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: competenza linguistica dell'italiano e del francese di livello non inferiore a B1.
Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 4.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA è fissato annualmente dal Senato Accademico in base alla

programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.

3. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito.
4. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo i seguenti criteri:
 - a. Conoscenza della lingua francese e italiano di livello b1.
 - b. valutazione del curriculum di studi
5. La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in considerazione le valutazioni di cui al comma 4 lettera a e b e che sarà deliberato annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLA.
6. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari.
7. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento di STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL), su iniziativa del CCLA, stabilisce i requisiti curriculari richiesti per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA è organizzato in un unico curriculum. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCLA al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Manifesto degli Studi di Ateneo, ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dal Senato Accademico, non inferiore a 5.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'Allegato 2 sono definite:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
 - il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLA nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4 — Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - i. caratterizzanti
 - ii. affini o integrative
 - iii. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I risultati degli stage verranno verificati dal docente responsabile che dovrà approvare una relazione scritta in italiano e in francese.
I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile che dovrà approvare una relazione scritta in italiano e in francese.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLA in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.

Art. 5 — Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Sono obbligatori due relatori, uno di Padova e uno di Grenoble. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
2. La redazione e la discussione della tesi di laurea magistrale può essere in francese o in italiano. Lo studente redigerà un riassunto della tesi nell'altra lingua.
3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2.

Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 9, comma 2, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finaleQualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLA.
4. Non è possibile conseguire la laurea magistrale in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei non è consentito.

Art. 9 — Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLA, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di

riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLA, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLA stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale.

4. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLA.

Art. 10 — Tutorato

1. Il CCLA può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 11 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLA attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.

Art. 12 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLA.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 — Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLA o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere

sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLA.

Art. 14 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2015-16.
2. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1004694.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1004694.pdf>